

## Convenzione per i tirocini formativi

tra

la Corte d'Appello di Messina

il Tribunale di Messina

e

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  
dell'Università degli Studi di Messina

Premesso che i laureati in giurisprudenza possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica presso i Tribunali ordinari e le Corti d'appello della durata di diciotto mesi, in conformità alle previsioni dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dagli artt. 50 e 50 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

che l'attività di formazione dei laureati ammessi è condotta in collaborazione anche con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti risultino iscritti a dette scuole;

che la presente Convenzione ha il fine, appunto, di disciplinare i profili di collaborazione tra gli uffici giudiziari e la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Messina e di regolare lo svolgimento contemporaneo, da parte del laureato ammesso, delle attività di tirocinio e frequenza della Scuola;

che, per tutto quanto qui non espressamente previsto, il tirocinio presso la Corte e il Tribunale è disciplinato dall'art. 73 citato, nonché dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura.

### Art. 1

I laureati in giurisprudenza che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 73, comma 1 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, e che siano iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Messina possono essere ammessi a svolgere il tirocinio presso la Corte d'Appello di Messina e presso il Tribunale di Messina, sotto la direzione di un giudice.

I laureati ammessi possono fare parte dell'ufficio per il processo previsto dall'art. 16 *octies* del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.

### Art. 2

Il Presidente della Corte e il Presidente del Tribunale individuano i magistrati a cui affidare i tirocinanti tra coloro che, a seguito di interpello o autonomamente, hanno

dato la loro disponibilità e siano idonei per impegno, capacità professionale e attitudine alla formazione.

A ciascun giudice non possono essere affidati più di due tirocinanti.

#### Art. 3

Al termine del periodo di affidamento il giudice affidatario redige una relazione sull'esito del tirocinio e la trasmette al Presidente.

La relazione viene trasmessa dal Presidente della Corte o dal Presidente del Tribunale al Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali, cui sia iscritto il tirocinante.

#### Art. 4

I tirocinanti possono svolgere contemporaneamente altre attività, comprese quelle connesse a dottorati di ricerca, alla pratica per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Il laureato ammesso al tirocinio assicura la presenza presso l'ufficio di almeno diciotto ore alla settimana, in giorni e orari da individuarsi su accordo tra il medesimo e il giudice affidatario, tenuto conto per quanto possibile del calendario didattico della Scuola di specializzazione per le professioni legali cui sia iscritto.

#### Art. 5

Gli ammessi al tirocinio:

a) assistono e coadiuvano il giudice nel compimento delle attività giurisdizionali, nei modi e nei tempi definiti dal giudice medesimo, esclusa la destinazione a mere attività di cancelleria o di carattere amministrativo: a titolo di esempio, eseguono ricerche giurisprudenziali; redigono schemi riepilogativi delle risultanze processuali; partecipano alle udienze, anche non pubbliche, e alle camere di consiglio, salve le esclusioni decise dal giudice affidatario, con particolare riferimento ai casi di cui alla successiva lettera d;

b) sono tenuti all'obbligo di riservatezza relativamente a dati la cui conoscenza sia acquisita in ragione del tirocinio e all'obbligo di segretezza in ordine a quanto appreso in ragione del tirocinio;

c) possono consultare i fascicoli delle cause loro assegnate per motivi di studio dal giudice;

d) hanno l'obbligo di rendere note al giudice affidatario eventuali situazioni o ragioni di loro incompatibilità rispetto all'esame di cause in relazione alle quali versino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi, anche per essere le stesse trattate da un avvocato presso il cui studio essi svolgono la pratica forense;

e) non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio;

f) non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si

svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

#### Art. 6

Il tirocinio, completato con esito positivo:

- costituisce titolo per accedere al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della pratica forense (con presa d'atto dell'esonero da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati);
- equivale a un anno di frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermi restando le verifiche intermedie e l'esame finale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

#### Art. 7

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal laureato ammesso.

Il tirocinio può essere altresì interrotto, mediante atto del Presidente della Corte o del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante e il giudice affidatario:

- a) nel caso in cui, anche senza che ricorrano fatti colpevoli, venga meno il rapporto fiduciario tra il giudice affidatario e il laureato ammesso;
- b) in caso di inosservanza, da parte del tirocinante, degli obblighi assunti;
- c) in caso di accertata inidoneità del tirocinante;
- d) nel caso cui, anche per fatti non colpevoli, la presenza del tirocinante possa compromettere l'immagine di indipendenza e di imparzialità o il prestigio dell'ufficio;
- e) per esigenze organizzative proprie dell'ufficio o rappresentate dal giudice affidatario.

Nei casi di cui alle lettere a) ed e) il Presidente della Corte o il Presidente del Tribunale valuta la possibilità di affidare il tirocinante ad altro giudice.

#### Art. 8

Salvo quanto previsto dall'art. 50 bis del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di rimborso di spese, documentate o non documentate, e non fa sorgere alcun rapporto di lavoro, comunque configurato e di qualsiasi natura, tra il laureato ammesso e la Corte o il Tribunale o l'Amministrazione giudiziaria, né fa sorgere diritti previdenziali o assicurativi in capo al tirocinante.

Ai tirocinanti iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali la medesima garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante o in occasione delle attività del tirocinio, anche se svolte al di fuori dei locali del Tribunale o della Corte o delle realtive pertinenze.

Art. 9

Gli ammessi al tirocinio possono partecipare ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e a quelli ad essi specificamente destinati.

Il Ministero della Giustizia fornisce ai tirocinanti gli idonei strumenti di lavoro e garantisce loro l'accesso ai programmi informatici e alle banche-dati.

Art. 10

Ai laureati ammessi al tirocinio possono essere attribuite, fino a concorrenza delle disponibilità, borse di studio eventualmente messe a disposizione da Istituzioni, Enti pubblici, Società che operino nel settore dell'editoria, della cultura e simili.

All'assegnazione delle borse di studio concorrono sia i tirocinanti che contemporaneamente svolgano la pratica forense o siano iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali o svolgano altra attività, anche se retribuita, sia i tirocinanti che non svolgano nessuna altra attività.

Qualora i tirocinanti siano in numero maggiore delle borse di studio, queste sono assegnate secondo una graduatoria che viene formata da una commissione costituita dal capo dell'ufficio, o da un giudice da lui delegato, e da due giudici, scelti tra quelli che, avendo manifestato la propria disponibilità, si distinguono per capacità professionali e per attitudini didattiche e scientifiche, dimostrate da titoli accademici, da esperienze di insegnamento e da relazioni tenute a convegni, seminari, corsi e incontri di studio.

La graduatoria degli ammessi viene stilata in conformità ai seguenti criteri di preferenza:

- 1) la media degli esami nelle materie indicate nell'art. 73, comma 1 del decreto-legge n. 69/73;
- 2) a parità del risultato di cui al punto 1), il voto di laurea;
- 3) a parità dei risultati di cui ai punti 1) e 2), la minore età anagrafica.

Messina, 16 ottobre 2014

Il Presidente f.f. della Corte di appello di Messina  
dott. Mario Zumbo



---

Il Presidente del Tribunale di Messina  
dott. Antonino Totaro



---

Il Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali  
prof. Carlo Mazzù



---